

per sopraggiunte disposizioni normative, del *Progetto di un impianto di cogenerazione da syngas di potenza elettrica pari a 0,5 Mw_{el} e termica pari a 0,59 MW_t, prodotto dalla gassificazione di biomassa legnosa da potatura agricola e forestale* in Loc. Via Campagna s.n.c. nel Comune di Bettona (PG), proposto dalla Soc. Azienda Agricola Via delle Monache Srl con istanza del 12 novembre 2014;

2. Di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata a:

— Soggetto Proponente: sig. Onorio Bertolini, in qualità di legale rappresentante della soc. Azienda Agricola via delle Monache srl, con sede legale in via del Conservificio n. 45/D nel comune di Bastia Umbra, CAP 06083 (PG);

— Comune di Bettona (PG);

— Provincia di Perugia;

b) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale;

3. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi;

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 9 giugno 2015

Il dirigente

FRANCESCO CICCHELLA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 giugno 2015, n. 4024.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i.. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del "Progetto per la modifica dei quantitativi annui massimi autorizzati e l'estensione all'attività di recupero 7.31 bis presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in loc. zona industriale, fraz. Moiano nel comune di Città della Pieve". Soggetto proponente: soc. Fagiolari srl.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97 novembre CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 861. del 26 luglio 2011 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 Marzo 2015;

Vista l'istanza pervenuta in data 13 marzo 2015, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0037068 del 16 marzo 2015, con la quale il Soggetto proponente, sig. Fagiolari Adelmo, in qualità di legale rappresentante della società Fagiolari srl, con sede legale nel comune di Città della Pieve, via Casina 1, cap 06062 Città della Pieve (PG), in data 13 marzo 2015 ha presentato istanza di sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del: "Progetto per la modifica dei quantitativi annui massimi autorizzati e l'estensione all'attività di recupero 7.31 bis presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in loc. zona industriale, fraz. Moiano nel comune di Città della Pieve";

Atteso che l'intervento in progetto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 12/2010 e della D.G.R. 861/2011 e s.m.i., in quanto intervento compreso nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) dell'All. IV alla Parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i., in cui la modifica fa riferimento alla tipologia progettuale 7 zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. da R1 a R9 della parte IV del DLgs 152/2006", dello stesso Allegato;

Vista la dichiarazione del responsabile dell'area Urbanistica del comune di Città della Pieve attestante che l'area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (prot. comunale n. 2518 del 20 febbraio 2015);

Vista la pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul sito web della Giunta regionale avvenuta in data 24 marzo 2015;
Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto;
Vista l'attestazione della veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente sottoscritta;

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza;

Considerato che a seguito della documentazione presentata e della verifica di conformità dell'istanza, il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare al Proponente la procedibilità dell'istanza in data 3 aprile 2015 con nota PEC n. 48832-2015;

Rilevato che nei 45 giorni utili non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento;

Tenuto conto che con nota prot. n. 0068436-2015 del 12 maggio 2015 il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza Istruttoria per il giorno 22 maggio 2015, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le valutazioni definitive di competenza;

Vista la DGR n. 1100/2014 con la quale viene stabilito che i pareri definitivi di competenza devono essere rilasciati in sede di Conferenza Istruttoria ovvero possono essere fatti pervenire al Servizio Valutazioni Ambientali entro e non oltre sette giorni lavorativi, successivi alla data della seduta stessa;

Considerato altresì che la DGR n. 1100/2014 specifica in proposito che il suddetto termine costituisce la conclusione formale della fase istruttoria del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.;

Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza Istruttoria svoltasi in data 22 maggio 2015;

Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come sopra richiamate, espressi da:

- Servizio Recupero ambientale, bonifiche, educazione ambientale (nota prot. 0076708 del 27 maggio 2015);
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico (PEC n. 0070900-2015 del 15 maggio 2015);
- ARPA Umbria (PEC n. 0080530-2015 del 4 giugno 2015);
- Servizio Paesaggio territorio geografia (PEC n. 0080180-2015 del 3 giugno 2015);

Atteso che dalle risultanze istruttorie è emerso che il progetto in argomento non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., l'esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del "Progetto per la modifica dei quantitativi annui massimi autorizzati e l'estensione all'attività di recupero 7.31 bis presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in loc. zona industriale, fraz. Moiano nel comune di Città della Pieve" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1 Qualora le operazioni di scavo finalizzate alla realizzazione dell'intervento evidenziassero una potenziale contaminazione della matrice terreni, dovranno essere attivate le procedure previste dalla parte IV Titolo V del DLgs 152/06 e s.m.i..

1.2 Il proponente dovrà porre attenzione nel trattamento e nella gestione delle acque reflue generate dal proprio impianto, escludendo la possibilità di sversamenti di olii e carburanti anche nella fase di movimentazione mezzi nei piazzali e nelle aree di stoccaggio nel rispetto, così come previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla normativa regionale di settore (DGR 424 del 24 aprile 2012).

1.3 Il proponente dovrà gestire le acque reflue di dilavamento prodotte nei piazzali, nell'area di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime prodotte, nonché nelle aree di lavorazione, così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa regionale di settore (DGR 424 del 24 aprile 2012).

1.4 Dovranno essere attuate le disposizioni contenute nel PAI dell'Arno, considerato che l'area interessata ricade tra quelle a media pericolosità idraulica.

1.5 Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale è tenuto in ogni caso al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque ed in materia di rischio idraulico.

1.6 Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'ambito di intervento:

- I cumuli dei rifiuti non dovranno superare l'altezza indicata negli elaborati e cioè i 2,5 m e comunque non dovranno superare l'altezza delle alberature contermini;

- Lungo tutto il lato nord-est di fronte al Fosso Moiano, delimitante l'area di interesse così come rappresentata nel documento 12.Planimetrie dell'Allegato 1, dovrà essere effettuata una piantumazione con essenze arboree ad alto fusto, autoctone, di pronto effetto e con garanzia di attecchimento, disposte non a filari, ma per gruppi;

- Dovranno essere ripristinate condizioni di naturalità tra la barriera arborea de lato nord-est di fronte al Fosso Moiano ed il fosso di Moiano.

1.7 In relazione alla componente ambientale rumore, con particolare riferimento ai ricettori maggiormente esposti, il Proponente dovrà rispettare i limiti assoluti e differenziali d'immissione acustica e, a tale proposito, anche

in considerazione dell'incremento dei transiti giornalieri conseguente all'aumento dei quantitativi trattati, si ravvisa la necessità che il proponente effettui, in fase di esercizio, una verifica strumentale dei livelli di rumore prodotti in corrispondenza dei punti P1 e P2 (individuati nella valutazione d'impatto acustico allegata allo studio preliminare ambientale) siti, rispettivamente, a circa 80 m dall'impianto in direzione nord-est; i risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo. Dette rilevazioni dovranno altresì essere ripetute al raggiungimento del volume massimo richiesto (condizione che il Proponente presume possa essere raggiunta nell'arco di alcuni anni).

1.8 Qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati, sarà cura del Proponente mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

1.9 In riferimento alla componente ambientale atmosfera, ai fini del contenimento del trasporto eolico di polveri, il Proponente, oltre alle misure di mitigazione già previste nello Studio Preliminare Ambientale dovrà:

- limitare la velocità dei veicoli nelle zone di lavorazione;
- utilizzare mezzi di trasporto a norma e sottoposti a regolari manutenzioni ordinarie, nonché dotati di sistema di copertura/telo natura per il trasporto dei rifiuti e/o prodotti finiti polverulenti;
- garantire la periodica manutenzione dell'impianto fisso, nonché dell'impianto di abbattimento a nebulizzazione d'acqua, degli irrigatori e dei mezzi aziendali.

1.10 Il Proponente dovrà predisporre un opportuno programma operativo documentato delle procedure ed istruzioni operative messe in atto per prevenire e mitigare l'inquinamento atmosferico derivante dall'utilizzo di impianti, mezzi e macchine operatrici.

1.11 Ai fini della salvaguardia dell'ambiente idrico, del suolo e del sottosuolo, il Proponente dovrà adottare tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali adozione di opportuna cartellonistica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza, piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli usati per la movimentazione e dei mezzi d'opera d'impianto, programma di ispezione e manutenzione delle aree pavimentate al fine di garantirne l'integrità.

1.12 Le operazioni di rifornimento carburante dell'impianto e dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate esclusivamente in apposite aree opportunamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta.

1.13 Le aree di stoccaggio dovranno essere organizzate in settori specifici, contraddistinguendo, in particolare, i singoli settori di:

- conferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio delle materie prodotte dall'attività di recupero;
- deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

I settori di conferimento e stoccaggio dovranno essere ben individuabili, anche con apposita cartellonistica. I rifiuti posti in deposito temporaneo dovranno essere stoccati in maniera separata rispetto ai rifiuti posti in messa in riserva. I settori di deposito temporaneo dovranno inoltre essere predisposti per singolo codice CER.

1.14 Il Proponente dovrà dotarsi di:

- procedura operativa mirata alla sorveglianza e al controllo dell'accettazione del rifiuto, nonché per regolamentare la gestione dei rifiuti e le attività di carico, scarico, messa in riserva, trattamento e recupero all'interno dell'impianto; nell'ambito di tale procedura il Proponente dovrà verificare l'applicazione, da parte dei con feritori, delle nuove norme comunitarie, sulla classificazione dei rifiuti, specificatamente la decisione 955/2014/CE, che dal 1° giugno 2015 sostituisce l'Allegato D alla Parte IV del DLgs 152/06 e smi;
- procedura di valutazione della qualità dei materiali recuperati.

1.15 Il Proponente, attualmente in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs 152/06 e smi, dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, ai fini dell'ottenimento dell' Autorizzazione necessaria per l'esecuzione delle modifiche in progetto.

1.16 Il Proponente dovrà comunicare preventivamente ad ARPA Umbria - Sezione Valutazione e reporting Ambientale dell' U.O.T. la data di inizio lavori.

2. Di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti.

3. Di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, A.R.P.A. Umbria è individuata quale "Autorità competente" allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Verifica di assoggettabilità, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

4. Di disporre che:

- a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notificata a:
 - Soggetto proponente, sig. Fagiolari Adelmo, in qualità di legale rappresentante della società Fagiolari srl, con sede legale nel comune di Città della Pieve, Via Casina 1, cap 06062 Città della Pieve (PG);
 - Provincia di Perugia;
 - Comune di Città della Pieve;
- b) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notificata a A.R.P.A. Umbria, ai fini di quanto disposto al precedente punto 3 del determinato.

c) copia del presente provvedimento venga inviata a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento;

d) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.

5. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi.

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 giugno 2015

Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 giugno 2015, n. 4025.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i., Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto: "Installazione di un impianto microeolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili in loc. Covile di Pietramelina". Soggetto proponente: soc. Gesenu SpA.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97 novembre CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 861 e s.m.i. del 26 luglio 2011;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 concernente: "*Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170*" che ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;

Considerato che l'art. 15, comma 1, lett. c) del sopra citato decreto legge, come convertito in legge con modificazioni, prevedeva che: "*Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 Marzo 2015), la procedura di cui all'art. 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V*";

Vista l'istanza pervenuta in data 13 maggio 2015, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0037933 del 17 marzo 2015, con la quale il Soggetto proponente, sig. Gentile Silvio, in qualità di legale rappresentante della soc. Gesenu spa, con sede legale nel comune di Perugia, via della Molinella 7, cap 06125 PG, ha presentato istanza per la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del Progetto: "Installazione di un impianto microeolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili in loc. Covile di Pietramelina" appartenente alla categoria progettuale di cui punto 2, lettera e) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2015, in vigore dal 26 aprile 2015, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

Preso atto che il decreto ministeriale di cui sopra all'art. 4, comma 2 prevede che: "*le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*";

Visto il parere legale: "*Applicazione del D.M. 30 Marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome)*" rilasciato dal Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale con nota PEC n. 00785000-2015 del 29 maggio 2015;